

COMUNE DI MAZZARRONE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 8 DEL 23-08-2022

OGGETTO: FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'UVA DA TAVOLA DI MAZZARRONE
XIV EDIZIONE ANNO 2022

- **DIVIETO DI STAZIONAMENTO DI CARAVAN, CAMPER E
VEICOLI SIMILARI.**

IL RESPONSABILE D'AREA

Premesso che nel periodo dal **09 al 11 Settembre** c.a. si svolgerà come da consuetudine, la manifestazione del Festival internazionale dell'uva da tavola I.G.P. di Mazzarrone edizione 2022;
Che predetta manifestazione interesserà tutta la zona circostante ed afferente la località di P/zza Concordia e che la medesima, per motivi di sicurezza ed ordine pubblico, pertanto, verrà preclusa in gran parte al transito ed alla sosta di veicoli;

Considerato che in occasione di tale evento, in passato, si è registrata l'invasione indiscriminata di di carovane nomadi che con caravan, roulotte, camper e veicoli furgonati, stazionando in forma di campeggio, lungo la Via P.pe Umberto, arteria principale di accesso all'area della manifestazione, hanno causato intralcio alla circolazione, problemi igienico sanitari, di ordine pubblico e di decoro urbano;

Atteso che obiettivo fondamentale del piano di sicurezza attinente alla manifestazione in oggetto, è l'adozione di tutte le misure necessarie di safety e di security, finalizzate alla salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità pubblica;

Ritenuto pertanto, che occorre disciplinare, per le motivazioni di cui in premessa, lo stazionamento e la sosta dei veicoli destinati all'accampamento di nomadi, poiché i fenomeni sopra descritti ledono il bene della sicurezza urbana, inteso secondo l'accezione di cui al combinato degli artt. 1 e 2 del D.M. 5.8.2008 del Ministero dell'Interno, ossia "*bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito della comunità locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale*";

Preso atto che l'istituzione del divieto di stazionamento e sosta di camper, roulotte, e veicoli indebitamente attrezzati per uso abitativo mobile in forma singola o collettiva, da parte di etnie nomadi, lungo la Via P.pe Umberto e nelle aree pubbliche a ridosso della zona direttamente interessata dall'evento, ossia P/zza Concordia, rappresenta la misura necessaria, onde prevenire il verificarsi di gravi fenomeni di disturbo sociale e di pregiudizio per la sicurezza pubblica;

Vista la necessità e l'urgenza nonché il carattere di provvisorietà del provvedimento;

Visto l'art 54 del D.Lgvo 267/2000, così come modificato dall'art. 6 comma 1, del Decreto Legge 23 Maggio 2008 n. 92 convertito con Legge 24 Luglio 2008 n. 125;

Vista la preventiva comunicazione inoltrata al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 54 comma 4 del T.U.E.L.;

Visto IL Decreto del Ministero dell'Interno 5 Agosto 2008;

ORDINA

Istituire divieto di stazionamento e sosta per autocaravan, camper o altri veicoli, usati impropriamente, in forma singola o collettiva, a fini di pernottamento o sistemazioni di fortuna, da parte di carovane o nuclei famigliari di etnia nomade e non, lungo la Via P.pe Umberto ed arterie stradali a ridosso dell'area direttamente interessata dalla manifestazione, per tutto il periodo inerente lo svolgimento di tale evento;

Di consentire solo la sosta temporanea di autocaravan, roulette, camper e veicoli comunque attrezzati per uso abitativo o simili, con esclusione di pernottamento o sistemazioni di fortuna, nelle aree attinenti le zone periferiche del territorio comunale o presso l'area di Largo Sacro Cuore, zona Botteghelle;

Le violazioni alle disposizioni di cui sopra, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, compresa fra un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 del Decreto legislativo 267/2000;

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981;

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato con obbligo della rimozione immediata di ogni materiale e dell'immediato ripristino dei luoghi a proprie spese;

Nel caso d'inottemperanza all'ordine di cessazione del comportamento vietato o di ripristino dello stato dei luoghi, si procederà alla conseguente segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 650 del Codice Penale;

Resta salva la possibilità di comminare le sanzioni previste per la violazione di altre norme di legge e regolamenti;

AVVERTE

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre:


- Ricorso al Prefetto della Provincia di Catania, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per i soli vizi di legittimità, entro 102 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, in applicazione del D.P.R. 2411.1971, n° 1199.

DISPONE

La presente Ordinanza venga trasmessa: alla Prefettura di Catania, alla Questura, al Comando Stazione Carabinieri di Mazzarrone.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di sorvegliare sull'osservanza della presente Ordinanza.

Dalla residenza municipale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Responsabile di Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, che la presente, è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi da _____ al _____ ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69.

Il Segretario Generale